

NOTIFICAZIONI DI ATTI A MEZZO POSTA E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI.

L. 890-1982

-

Art. 12 Articolo 12

1. Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.